

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1487)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1985

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento
delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo
1983

ONOREVOLI SENATORI. — 1. La materia della collaborazione internazionale in campo penale è da tempo sottoposta ad un profondo processo evolutivo. Accanto all'affinamento degli strumenti tradizionali — estradizione ed assistenza giudiziaria «minore» — sono emersi nuovi sistemi di cooperazione giudiziaria, tra i quali la esecuzione di sentenze penali straniere.

Il Consiglio d'Europa, nel cui ambito si è sempre prestata attenzione alle esigenze di collaborazione interstatuale giudiziaria, ha elaborato una serie di convenzioni che appunto prendono in considerazione quest'ultima nuova forma di cooperazione.

Oltre che in convenzioni settoriali (Convenzione europea sulla repressione delle infrazioni stradali; Convenzione europea sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente) la esecuzione di sentenze straniere è prevista nella Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi penali, aperta alla firma all'Aja il 28 maggio 1970 e firmata dall'Italia il 4 febbraio 1971, ma non ancora ratificata.

Questa Convenzione disciplina in termini generali gli effetti che una sentenza penale può conseguire al di fuori del paese nel quale è stata pronunciata. La complessità della normativa in essa contenuta ne ha reso, però, difficoltosa l'accettazione da parte dei paesi europei, sei soltanto dei quali l'hanno ratificata.

Lo stesso Consiglio d'Europa ha ritenuto, perciò, opportuno elaborare un ulteriore strumento pattizio, la «Convenzione per il trasferimento delle persone condannate» — oggetto del presente disegno di legge — con la quale si è inteso regolare un aspetto parziale del tema generale dell'esecuzione delle condanne penali in paese diverso da quello in cui la sentenza è stata pronunciata. Essa, infatti, si limita a disciplinare — con previsioni più semplici e di più facile applicazione di quelle della menzionata Convenzione sulla

validità internazionale dei giudizi penali — la esecuzione delle sole condanne a pene restrittive della libertà personale nei casi in cui il condannato, che stia scontando la pena nel paese di condanna, sia cittadino di un altro paese, ed al solo fine di consentire che lo stesso condannato possa essere trasferito appunto nel paese di cittadinanza per ivi continuare ad espiare la pena.

Si è così individuata tra le varie finalità perseguibili tramite la esecuzione di sentenze straniere quella che al momento appare di maggiore interesse, come è dimostrato, fra l'altro, dall'attenzione dedicata non solo nel Consiglio d'Europa, ma anche in altre sedi internazionali, ai problemi relativi alla detenzione di condannati stranieri.

V'è da considerare in proposito che, da un lato, le difficoltà che il detenuto straniero inevitabilmente incontra per la lontananza dalla famiglia e per l'estraneità dell'ambiente rischiano di aggravare ingiustificatamente la pena inflittagli; dall'altro, che l'obiettivo del reinserimento sociale del condannato, che assume sempre più un ruolo fondamentale tra le diverse funzioni della pena, appare raggiungibile solo quando la pena detentiva viene espiata nel paese in cui il condannato ha stretti legami sociali e familiari.

La Convenzione, che il 21 marzo 1983 è stata aperta alla firma non solo dei paesi del Consiglio, ma anche del Canada e degli Stati Uniti d'America, ha incontrato certamente notevole favore. Essa, infatti, è stata sottoscritta, oltre che dall'Italia (20 marzo 1984), da altri tredici paesi (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, R.F.T., Grecia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svizzera, Canada) e già ratificata da ulteriori cinque paesi (Francia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti d'America).

L'adesione italiana si basa su una valutazione positiva generale degli accordi internazionali che prevedono l'esecuzione delle condanne straniere a fine di trasferimento del

condannato nel paese di origine (contemporaneamente al presente disegno di legge, ne è stato presentato un altro per l'autorizzazione alla ratifica di un trattato bilaterale con la Thailandia, avente contenuto analogo a quello della Convenzione del Consiglio d'Europa). Si è tenuto conto, peraltro, della particolare rilevanza che questi accordi possono assumere in ambito europeo: dati gli stretti rapporti intercorrenti tra l'Italia e gli altri paesi che sono o potranno essere parti della Convenzione, saranno probabilmente numerosi i casi in cui lo strumento giuridico apprestato dal Consiglio d'Europa potrà essere opportunamente utilizzato.

2. La Convenzione si compone di venticinque articoli. L'articolo 1 contiene alcune definizioni necessarie per una corretta comprensione di concetti e termini utilizzati nell'articolo.

Gli articoli 2 e 3 definiscono i principi generali della disciplina e le condizioni richieste perchè possa operare il trasferimento. Caratteristica fondamentale della Convenzione — emergente dal paragrafo 1 dell'articolo 2 e dal paragrafo 1, lettera *f*, dell'articolo 3, oltre che dal complesso delle disposizioni — è che essa si limita a fornire un quadro normativo per facilitare il trasferimento dei condannati, ma non comporta, in nessun caso, l'obbligo per gli Stati parte di dare seguito positivo ad una richiesta di trasferimento. Da questo carattere non vincolante della disciplina pattizia discende, fra l'altro, che nella Convenzione non sono previsti «motivi di rifiuto», quali di solito elencati negli accordi internazionali di cooperazione giudiziaria.

Un'altra caratteristica fondamentale consiste nell'attribuzione della facoltà di domandare il trasferimento sia allo Stato di condanna che a quello di cittadinanza.

Tra le condizioni elencate nell'articolo 3 sono da sottolineare quella che il fatto che ha dato luogo alla condanna deve costituire reato anche per la legge dello Stato che dovrà eseguire la pena a seguito del trasferimento; e soprattutto la condizione che la persona condannata abbia consentito al trasferimento.

Con riguardo a quest'ultimo requisito l'articolo 7 aggiunge che il consenso deve essere

prestato volontariamente nella piena consapevolezza degli effetti che ne conseguono, e che lo Stato di cittadinanza ha il diritto di verificare che ciò sia realmente accaduto.

Il consenso costituisce un requisito minimo per la perseguibilità dell'obiettivo di risocializzazione del condannato e, nello stesso tempo, è necessario per assicurare che il trasferimento non si trasformi in uno strumento per realizzare surrettiziamente un'espulsione dello straniero dallo Stato di condanna.

Gli articoli 4, 5 e 6 regolano aspetti processuali, tutti esclusivamente attinenti allo svolgimento del rapporto interstatale instaurato per l'applicazione della Convenzione.

Gli articoli da 8 a 15 disciplinano gli effetti del trasferimento sull'esecuzione della condanna ed i poteri che, in relazione all'esecuzione stessa, sono attribuiti ai due Stati, quello di condanna e quello di cittadinanza. Di particolare rilievo in questo settore è la regolamentazione dei poteri dello Stato di cittadinanza in ordine alla determinazione della pena da eseguire. Due sistemi sono stabiliti al riguardo: l'articolo 10 prevede che detto Stato sia legato alla determinazione della natura e della durata della pena quale fissata nella sentenza di condanna (salvo alcuni aggiustamenti di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo); l'articolo 11, invece, prevede che detto Stato — pur restando sempre legato all'accertamento di responsabilità penale espresso nella sentenza — ridetermini la pena secondo le regole ed i criteri contenuti nella sua legge (salvo alcuni limiti, elencati nello stesso articolo 11, tra cui quello di non poter comunque aggravare la posizione della persona condannata rispetto a quanto stabilito nell'originaria sentenza).

Ai sensi dell'articolo 9 lo Stato di cittadinanza è libero di utilizzare la procedura dell'articolo 10 (cosiddetta procedura della continuazione) ovvero quella dell'articolo 11 (cosiddetta procedura della conversione). Ciascuna Parte, inoltre, può (articolo 3, paragrafo 3, della Convenzione) escludere l'applicabilità di una di queste procedure in tutti i suoi rapporti con le altre Parti, impedendo così a queste ultime di utilizzarla per la determinazione di pene in esecuzione di sentenze pronunciate nel suo territorio.

Si è ritenuto di dover utilizzare questa facoltà e si è previsto — all'articolo 3 del presente disegno di legge — che è esclusa l'applicazione della procedura di conversione, descritta nell'articolo 11 e richiamata nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera *b*), della Convenzione.

La ragione di questa esclusione consiste nel fatto che nella normativa interna che regolerà la materia — e di cui si dirà in seguito — è previsto un regime di determinazione della pena analoga, seppure non perfettamente coincidente, alla procedura di continuazione e non è sembrato opportuno discostarsi, nei casi di applicazione della Convenzione, dalla scelta operata in via generale per la suddetta normativa interna.

Questa presa di posizione da parte italiana sarà oggetto di una formale dichiarazione da effettuarsi — ai sensi dello stesso articolo 3 della Convenzione — al momento del deposito dello strumento di ratifica. Il potere di grazia e di amnistia spetta ad entrambi gli Stati, mentre la revisione della sentenza potrà essere operata soltanto dallo Stato di condanna.

L'articolo 16 prevede e disciplina accuratamente il transito, sul territorio di uno Stato parte della Convenzione, di persone condannate il cui trasferimento avvenga per finalità analoghe a quelle considerate nella Convenzione stessa.

L'articolo 17 regola la materia della lingua da usare nella documentazione e l'attribuzione delle spese causate dal procedimento di trasferimento.

Gli articoli da 18 a 25 contengono le disposizioni relative alla ratifica ed all'entrata in vigore, nonché ulteriori usuali «clausole finali».

3. Come può constatarsi da quanto fin qui detto, la Convenzione si limita a dettare i principi sostanziali fondamentali della cooperazione interstatale in essa prevista e, in materia processuale, regola soltanto gli aspetti attinenti al rapporto internazionale. È sorta, quindi, la necessità di elaborare un complesso di norme di attuazione che disciplinino sia tutti gli aspetti processuali non regolati pattiziamente, sia gli aspetti sostanziali

esplicitamente lasciati alla regolamentazione interna delle Parti.

È evidente, se si esaminano le caratteristiche della materia (si pensi, ad esempio, alla necessità di individuare e costituire lo strumento formale attraverso il quale attribuire validità alle sentenze straniere), che la Convenzione non potrà trovare applicazione se prima non vengono predisposte queste norme interne di attuazione.

Nel provvedere a tal riguardo si è considerato che, al pari della Convenzione, anche il menzionato Trattato con la Thailandia si limita a dettare soltanto i principi fondamentali della concordata cooperazione interstatale e v'è da presumere che altrettanto accadrà per ogni futuro accordo in materia. Si è tenuto conto, d'altronde, del fatto che l'esecuzione in Italia di sentenze straniere e quella all'estero di sentenze italiane costituiscono istituti del tutto nuovi per la legge italiana.

Anziché predisporre, pertanto, norme di attuazione specifiche per la Convenzione in esame, si è preferito elaborare un quadro normativo interno generico, che disciplini la materia nella sua interezza e possa essere utilizzato per l'attuazione di tutte le convenzioni internazionali che verranno eventualmente stipulate in futuro.

Questa normativa è ora contenuta nei titoli II e III del disegno di legge «Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane», che sarà presentato quanto prima al Parlamento.

Nel summenzionato disegno di legge generale sono state inoltre inserite — e ne costituiscono il titolo VII — alcune previsioni che risolvono specifici problemi di coordinamento tra la normativa interna e le disposizioni della Convenzione.

In tal modo viene data soluzione a tutte le questioni di attuazione poste dalla Convenzione, che richiedono interventi legislativi. Conseguenzialmente le disposizioni del presente disegno di legge si limitano alla previsione della autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla già esaminata disposizione in tema di procedura per la determinazione della pena da eseguire (articolo 3) nonché alla quantifi-

cazione dell'onere di spesa e della relativa copertura (articolo 4). Tali spese sono state quantificate nella somma di lire 160 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, ritenuta congrua per affrontare il costo del rientro in Italia degli italiani detenuti per espiazione di pene detentive nelle carceri di paesi aderenti al Consiglio d'Europa. Detta

somma va imputata al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Revisione delle dotazioni organiche dei direttori amministrativi e dei coadiutori e istituzione del ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della Convenzione è esclusa l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera *b*), della Convenzione stessa.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 160 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Revisione delle dotazioni organiche dei direttori amministrativi e dei coadiutori e istituzione del ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**CONVENTION
SUR LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES**

Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États, signataires de la présente Convention.

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Désireux de développer davantage la coopération internationale en matière pénale ;

Considérant que cette coopération doit servir les intérêts d'une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées ;

Considérant que ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d'une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine ;

Considérant que le meilleur moyen d'y parvenir est de les transférer vers leur propre pays.

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Définitions

Aux fins de la présente Convention, l'expression :

a. « condamnation » désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge pour une durée limitée ou indéterminée en raison d'une infraction pénale ;

b. « jugement » désigne une décision de justice prononçant une condamnation ;

c. « Etat de condamnation » désigne l'Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou l'a déjà été ;

d. « Etat d'exécution » désigne l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été, afin d'y subir sa condamnation.

Article 2

Principes généraux

1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.

2. Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire d'une autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée. A cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention.

3. Le transfèrement peut être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution.

Article 3

Conditions du transfèrement

1. Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu'aux conditions suivantes :
 - a. le condamné doit être ressortissant de l'Etat d'exécution ;
 - b. le jugement doit être définitif ;
 - c. la durée de condamnation que le condamné a encore à subir doit être au moins de six mois à la date de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée ;
 - d. le condamné ou, lorsqu'en raison de son âge ou de son état physique ou mental l'un des deux Etats l'estime nécessaire, son représentant doit consentir au transfèrement ;
 - e. les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire ; et
 - f. l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent s'être mis d'accord sur ce transfèrement.
2. Dans des cas exceptionnels, des Parties peuvent convenir d'un transfèrement même si la durée de la condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure à celle prévue au paragraphe 1.c.
3. Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'il entend exclure l'application de l'une des procédures prévues à l'article 9.1. a et b dans ses relations avec les autres Parties.
4. Tout Etat peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, définir, en ce qui le concerne, le terme « ressortissant » aux fins de la présente Convention.

Article 4

Obligation de fournir des informations

1. Tout condamné auquel la présente Convention peut s'appliquer doit être informé par l'Etat de condamnation de la teneur de la présente Convention.
2. Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat de condamnation le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, cet Etat doit en informer l'Etat d'exécution le plus tôt possible après que le jugement soit devenu définitif.
3. Les informations doivent comprendre :
 - a. le nom, la date et le lieu de naissance du condamné ;
 - b. le cas échéant, son adresse dans l'Etat d'exécution ;
 - c. un exposé des faits ayant entraîné la condamnation ;
 - d. la nature, la durée et la date du début de la condamnation.
4. Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat d'exécution le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, l'Etat de condamnation communique à cet Etat, sur sa demande, les informations visées au paragraphe 3 ci-dessus.
5. Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l'Etat de condamnation ou l'Etat d'exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux Etats au sujet d'une demande de transfèrement.

Article 5

Demandes et réponses

1. Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.
2. Ces demandes doivent être adressées par le Ministère de la Justice de l'Etat requérant au Ministère de la Justice de l'Etat requis. Les réponses doivent être communiquées par les mêmes voies.
3. Toute Partie peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'elle utilisera d'autres voies de communication.
4. L'Etat requis doit informer l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.

Article 6

Pièces à l'appui

1. L'Etat d'exécution doit, sur demande de l'Etat de condamnation, fournir à ce dernier :
 - a. un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet Etat ;
 - b. une copie des dispositions légales de l'Etat d'exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou en constitueraient une s'ils survenaient sur son territoire ;
 - c. une déclaration contenant les renseignements prévus à l'article 9.2.
2. Si un transfèrement est demandé, l'Etat de condamnation doit fournir les documents suivants à l'Etat d'exécution, à moins que l'un ou l'autre des deux Etats ait déjà indiqué qu'il ne donnerait pas son accord au transfèrement :
 - a. une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales appliquées ;
 - b. l'indication de la durée de la condamnation déjà subie, y compris des renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l'exécution de la condamnation ;
 - c. une déclaration constatant le consentement au transfèrement tel que visé à l'article 3.1.d ;et
 - d. chaque fois qu'il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information sur son traitement dans l'Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l'Etat d'exécution.
3. L'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution peuvent, l'un et l'autre, demander à recevoir l'un quelconque des documents ou déclarations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement.

Article 7

Consentement et vérification

1. L'Etat de condamnation fera en sorte que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu de l'article 3.1.d le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à ce sujet sera régie par la loi de l'Etat de condamnation.

2. L'Etat de condamnation doit donner à l'Etat d'exécution la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un consul ou d'un autre fonctionnaire désigné en accord avec l'Etat d'exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

Article 8

Conséquences du transfèrement pour l'Etat de condamnation

1. La prise en charge du condamné par les autorités de l'Etat d'exécution a pour effet de suspendre l'exécution de la condamnation dans l'Etat de condamnation.
2. L'Etat de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l'Etat d'exécution considère l'exécution de la condamnation comme étant terminée.

Article 9

Conséquences du transfèrement pour l'Etat d'exécution

1. Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution doivent :
 - a. soit poursuivre l'exécution de la condamnation immédiatement ou sur la base d'une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l'article 10 ;
 - b. soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de cet Etat, substituant ainsi à la sanction infligée dans l'Etat de condamnation une sanction prévue par la législation de l'Etat d'exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées à l'article 11.
2. L'Etat d'exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer à l'Etat de condamnation, avant le transfèrement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra.
3. L'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution et cet Etat est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées.
4. Tout Etat dont le droit interne empêche de faire usage de l'une des procédures visées au paragraphe 1 pour exécuter les mesures dont on fait l'objet sur le territoire d'une autre Partie des personnes qui, compte tenu de leur état mental, ont été déclarées pénalement irresponsables d'une infraction et qui est disposé à prendre en charge ces personnes en vue de la poursuite de leur traitement peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les procédures qu'il suivra dans ces cas.

Article 10

Poursuite de l'exécution

1. En cas de poursuite de l'exécution, l'Etat d'exécution est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu'elles résultent de la condamnation.
2. Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l'Etat d'exécution, ou si la législation de cet Etat l'exige, l'Etat d'exécution peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution.

Article 11

Conversion de la condamnation

1. En cas de conversion de la condamnation, la procédure prévue par la législation de l'Etat d'exécution s'applique. Lors de la conversion, l'autorité compétente :
 - a. sera liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci figurent explicitement ou implicitement dans le jugement prononcé dans l'Etat de condamnation ;
 - b. ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire ;
 - c. déduira intégralement la période de privation de liberté subie par le condamné ; et
 - d. n'aggravera pas la situation pénale du condamné, et ne sera pas liée par la sanction minimale éventuellement prévue par la législation de l'Etat d'exécution pour la ou les infractions commises.
2. Lorsque la procédure de conversion a lieu après le transfèrement de la personne condamnée, l'Etat d'exécution gardera cette personne en détention ou prendra d'autres mesures afin d'assurer sa présence dans l'Etat d'exécution jusqu'à l'issue de cette procédure.

Article 12

Grâce, amnistie, commutation

Chaque Partie peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa Constitution ou à ses autres règles juridiques.

Article 13

Révision du jugement

L'Etat de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre le jugement.

Article 14

Cessation de l'exécution

L'Etat d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.

Article 15

Informations concernant l'exécution

L'Etat d'exécution fournira des informations à l'Etat de condamnation concernant l'exécution de la condamnation :

- a. lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation ;
- b. si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée ; ou
- c. si l'Etat de condamnation lui demande un rapport spécial.

Article 16

Transit

1. Une Partie doit, en conformité avec sa législation, accéder à une demande de transit d'un condamné par son territoire, si la demande est formulée par une autre Partie qui est elle-même convenue avec une autre Partie ou avec un Etat tiers du transfèrement du condamné vers ou à partir de son territoire.

2. Une Partie peut refuser d'accorder le transit :
 - a. si le condamné est un de ses ressortissants, ou
 - b. si l'infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa législation.
3. Les demandes de transit et les réponses doivent être communiquées par les voies mentionnées aux dispositions de l'article 5.2. et 3.
4. Une Partie peut accéder à une demande de transit d'un condamné par son territoire, formulée par un Etat tiers, si celui-ci est convenu avec une autre Partie du transfèrement vers ou à partir de son territoire.
5. La Partie à laquelle est demandé le transit peut garder le condamné en détention pendant la durée strictement nécessaire au transit par son territoire.
6. La Partie requise d'accorder le transit peut être invitée à donner l'assurance que le condamné ne sera ni poursuivi, ni détenu, sous réserve de l'application du paragraphe précédent, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de l'Etat de transit, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat de condamnation.
7. Aucune demande de transit n'est nécessaire si la voie aérienne est utilisée au-dessus du territoire d'une Partie et aucun atterrissage n'est prévu. Toutefois, chaque Etat peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, exiger que lui soit notifié tout transit au-dessus de son territoire.

Article 17

Langues et frais

1. Les informations en vertu de l'article 4, paragraphes 2 à 4, doivent se faire dans la langue de la Partie à laquelle elles sont adressées ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
2. Sous réserve du paragraphe 3 ci-dessous, aucune traduction des demandes de transfèrement ou des documents à l'appui n'est nécessaire.
3. Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, exiger que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'il indiquera. Il peut à cette occasion déclarer qu'il est disposé à accepter des traductions dans toute autre langue en plus de la langue officielle, ou des langues officielles, du Conseil de l'Europe.
4. Sauf l'exception prévue à l'article 6.2.a. les documents transmis en application de la présente Convention n'ont pas besoin d'être certifiés.
5. Les frais occasionnés en appliquant la présente Convention sont à la charge de l'Etat d'exécution, à l'exception des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'Etat de condamnation.

Article 18

Signature et entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 19

Adhésion des Etats non membres

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Etats contractants, inviter tout Etat non membre du Conseil et non mentionné à l'article 18.1, à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats Contractants ayant le droit de siéger au Comité.
2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 20

Application territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21

Application dans le temps

La présente Convention sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.

Article 22

Relations avec d'autres conventions et accords

1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des traités d'extradition et autres traités de coopération internationale en matière pénale prévoyant le transfèrement de détenus à des fins de confrontation ou de témoignage.
2. Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu ou concluront un accord ou un traité sur le transfèrement des condamnés ou lorsqu'ils ont établi ou établiront d'une autre manière leurs relations dans ce domaine, ils auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention.
3. La présente Convention ne porte pas atteinte au droit des Etats qui sont Parties à la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs de conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux, relatifs aux questions réglées par cette Convention, pour en compléter les dispositions ou pour faciliter l'application des principes dont elle s'inspire.
4. Si une demande de transfèrement tombe dans le champ d'application de la présente Convention et de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs ou d'un autre accord ou traité sur le transfèrement des condamnés, l'Etat requérant doit, lorsqu'il formule la demande, préciser en vertu de quel instrument la demande est formulée.

Article 23

Règlement amiable

Le Comité européen pour les problèmes criminels suivra l'application de la présente Convention et facilitera au besoin le règlement amiable de toute difficulté d'application.

Article 24

Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
3. Toutefois, la présente Convention continuera à s'appliquer à l'exécution des condamnations de personnes transférées conformément à ladite Convention avant que la dénonciation ne prenne effet.

Article 25

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention ainsi qu'à tout Etat ayant adhéré à celle-ci :

- a. toute signature ;
- b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
- c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18.2 et 3, 19.2 et 20.2 et 3 ;
- d. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 21 mars 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Eu-

rope. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione,

Considerato che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri;

Desiderosi di sviluppare ulteriormente la cooperazione internazionale in materia penale;

Considerando che tale cooperazione deve essere indirizzata alla buona amministrazione della giustizia e a favorire il reinserimento sociale delle persone condannate;

Considerando che questi obiettivi richiedono che gli stranieri privati della libertà ^{a seguito} della commissione di un reato abbiano la possibilità di scontare la condanna nell'ambiente sociale d'origine;

Considerando che il miglior mezzo per raggiungere tale scopo è quello di trasferirli nei loro paesi,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
Definizioni

Ai fini della presente Convenzione;

- a) "condanna", significa qualsiasi pena o misura privativa della libertà, di durata limitata o illimitata, inflitta dal giudice a seguito della commissione di un reato;
- b) "sentenza", significa una decisione o un ordine del giudice con il quale venga inflitta una condanna.
- c) "Stato di condanna", significa lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o ~~è~~ già stata trasferita;
- d) "Stato di esecuzione" significa lo Stato in cui la persona condannata può essere, o è già stata trasferita, per scontare la pena.

Art. 2

Principi generali.

1. Le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione possibile in materia di trasferimento delle persone condannate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Una persona condannata nel territorio di una Parte può, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, essere trasferita nel territorio di un'altra Parte per scontare la pena inflittale. A tal fine essa può manifestare, presso lo Stato di condanna, o presso lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere trasferita in applicazione della presente Convenzione.

3. Il trasferimento può essere richiesto o dallo Stato di condanna, o dallo Stato di esecuzione.

Art. 3

Condizioni per il trasferimento.

1. Una persona condannata può essere trasferita in applicazione della presente Convenzione se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione;

b) la sentenza è definitiva;

c) la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare è di almeno sei mesi alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento, o indeterminata;

d) la persona condannata - o, allorquando in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali uno dei due Stati lo ritenga necessario, il suo rappresentante legale - acconsente al trasferimento;

e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio; e

f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

2. In casi eccezionali, le Parti possono concordare il trasferimento anche se la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare è inferiore a quella prevista al paragrafo 1, lettera c).

3. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che intende escludere l'applicazione di una delle procedure previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) nelle sue relazioni con le altre Parti.

4. Ogni Stato può, in qualsiasi momento, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, definire, per quanto lo riguarda, il termine "cittadino" ai fini della presente Convenzione.

Art. 4

Obbligo di fornire informazioni

1. Ogni persona condannata alla quale può essere applicata la presente Convenzione deve essere informata dallo Stato di condanna del contenuto della presente Convenzione.

2. Se la persona condannata ha espresso allo Stato di condanna il desiderio di venire trasferita in applicazione della presente Convenzione, questo Stato deve informare lo Stato di esecuzione il più presto possibile dopo che la sentenza è divenuta definitiva.

3. Le informazioni devono comprendere:

a) il nome, la data ed il luogo di nascita della persona condannata;

b) se del caso, il suo indirizzo nello Stato di esecuzione;

c) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;

d) la natura, la durata e la data dell'inizio della condanna.

4. Se la persona condannata ha espresso allo Stato di esecuzione il desiderio di essere trasferita in applicazione della presente Convenzione, lo Stato di condanna comunica le informazioni di cui al precedente paragrafo 3 allo Stato di esecuzione, se questo le richiede.

5. La persona condannata deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione in applicazione dei paragrafi precedenti, così come di ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una richiesta di trasferimento.

Art. 5

Domande e risposte

1. Le domande e le risposte devono essere formulate per iscritto.
2. Le domande devono essere indirizzate dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente al Ministero della giustizia dello Stato richiesto. Le risposte devono essere comunicate attraverso gli stessi canali.
3. Ogni Parte può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che utilizzerà altri canali di comunicazione.
4. Lo Stato richiesto deve, nel minor tempo possibile, informare lo Stato richiedente della sua decisione se accettare o no il trasferimento richiesto.

Art. 6

Documentazione da allegare

1. Lo Stato di esecuzione deve, a richiesta dello Stato di condanna, fornire a quest'ultimo:

a) un documento o una dichiarazione da cui risulti che la persona condannata è suo cittadino;

b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di esecuzione da cui risulti che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nello Stato di condanna costituiscono reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;

c) una dichiarazione contenente le informazioni previste all'art. 9, paragrafo 2.

2. In caso di richiesta di trasferimento, lo Stato di condanna deve fornire i seguenti documenti allo Stato di esecuzione, salvo che l'uno o l'altro dei due Stati abbia già comunicato che non darà il suo consenso per il trasferimento:

a) una copia autenticata della sentenza e delle disposizioni di legge su cui è fondata;

b) una dichiarazione che indichi il periodo di pena già scontata, incluse tutte le informazioni relative alla custodia cautelare, al condono di pena o a qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;

c) una dichiarazione da cui risulti il consenso al trasferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d); e

d) quando sarà il caso, ogni rapporto medico o sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato di condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione.

3. Ciascuno Stato può chiedere di ricevere uno qualunque dei documenti o dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 prima di fare una richiesta di trasferimento o di prendere la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento.

Art. 7

Consenso e verifica

1. Lo Stato di condanna garantirà che la persona che deve dare il consenso al trasferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo sarà regolata dalla legge ~~della legge~~ dello Stato di condanna.

2. Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la possibilità di verificare, per il tramite di un console o di un altro funzionario designato d'accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso è stato prestato conformemente a quanto previsto al precedente paragrafo 1.

Art. 8

Effetti del trasferimento per lo Stato di condanna

1. La presa in carico della persona condannata da parte delle autorità dello Stato di esecuzione ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della pena nello Stato di condanna.
2. Lo Stato di condanna non può più eseguire la pena se lo Stato di esecuzione considera che l'esecuzione della pena è stata completata.

Art. 9

Effetti del trasferimento per lo Stato di esecuzione

1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono:

a) continuare l'esecuzione della condanna immediatamente o sulla base di una decisione giudiziaria o amministrativa, alle condizioni previste dall'articolo 10; o

b) convertire, per mezzo di una procedura giudiziaria o amministrativa, la condanna in una decisione di detto Stato, sostituendo in tal modo la pena inflitta nello Stato di condanna con una sanzione prevista dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato, alle condizioni previste dall'articolo 11.

2. Lo Stato di esecuzione deve, se richiesto, indicare allo Stato di condanna, prima del trasferimento della persona condannata, quale delle procedure intende seguire.

3. L'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato è l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo.

4. Ogni Stato che, secondo la propria legge nazionale, non può ricorrere ad una delle procedure di cui al paragrafo 1 per eseguire le misure imposte nel territorio di un'altra Parte nei confronti di persone che, in ragione del loro stato mentale, sono state dichiarate non imputabili della commissione di un reato, e che è disposto a prendersi carico di tali persone per la prosecuzione del trattamento può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare le procedure che seguirà in questi casi.

Art. 10

Continuazione dell'esecuzione

1. In caso di continuazione dell'esecuzione, lo Stato di esecuzione è vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilite dallo Stato di condanna.

2. Tuttavia, se la natura o la durata della sanzione sono incompatibili con la legge dello Stato di esecuzione, o se la sua legge lo esige, questo Stato può, per mezzo di una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare la sanzione alla pena o misura prevista dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato. La natura di tale pena o misura deve corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la condanna da eseguirsi. Essa non può essere più grave, per natura o durata, della sanzione imposta nello Stato di condanna, nè eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione.

Art. 11

Conversione della condanna

1. In caso di conversione della condanna si applica la procedura prevista dalla legge dello Stato di esecuzione. All'atto della conversione, l'autorità competente:

a) è vincolata alla constatazione dei fatti così come figurano esplicitamente o implicitamente nella sentenza pronunciata nello Stato di condanna;

b) non può convertire una sanzione privativa della libertà in una sanzione pecuniaria;

c) deve dedurre integralmente il periodo di privazione di libertà espiato dalla persona condannata; e

d) non deve aggravare la posizione penale della persona condannata e non è vincolata dal minimo della pena eventualmente previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per il reato o i reati commessi.

2. Se la procedura di conversione ha luogo dopo il trasferimento della persona condannata, lo Stato di esecuzione deve tenere in custodia questa persona o adottare altre misure idonee ad assicurare la sua presenza nello Stato di esecuzione fino al termine della procedura stessa.

Art. 12

Grazia, amnistia, commutazione

Ciascuna Parte può accordare la grazia, l'amnistia o la commutazione della condanna conformemente alla propria Costituzione o ad altre leggi.

Art. 13
Revisione della sentenza

Soltanto lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulle domande di revisione della sentenza.

Art.14

Cessazione dell'esecuzione

Lo Stato di esecuzione deve cessare l'esecuzione della pena non appena è informato dallo Stato di condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.

Art. 15
Informazioni concernenti l'esecuzione

Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di con
danna sull'esecuzione della pena:

- a) allorchè consideri terminata l'esecuzione della pena;
- b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della
pena sia terminata; o
- c) se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale.

Art. 16
Transito

1. Una Parte deve, ai sensi della propria legge, accogliere una richiesta di ~~transito sul suo~~ territorio di una persona condannata, se tale richiesta viene fatta da un'altra Parte che abbia concordato con un'altra Parte o con uno Stato terzo il trasferimento della persona condannata per o dal suo territorio.

2. Una Parte può rifiutarsi di accordare il transito:

a) se la persona condannata è un suo cittadino, ovvero

b) se il fatto che ha dato luogo alla condanna non costituisce reato ai sensi della sua legge.

3. Le richieste di transito e le risposte debbono essere comunicate attraverso i canali menzionati all'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

4. Una Parte può accogliere una richiesta, formulata da uno Stato terzo, di transito sul proprio territorio di una persona condannata, se quello Stato ha concordato con un'altra Parte il trasferimento per o dal suo territorio.

5. La Parte alla quale è richiesto il transito può tenere la persona condannata in custodia per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il suo territorio.

6. La Parte richiesta di accordare il transito può essere invitata a dare assicurazioni che la persona condannata non sarà perseguita, nè detenuta, salvo quanto previsto al paragrafo precedente, nè sottoposta ad alcuna altra restrizione della sua libertà personale sul territorio dello Stato di transito per reati commessi o condanne inflitte anteriormente alla sua partenza dal territorio dello Stato di condanna.

7. Non è necessaria alcuna richiesta di transito se viene utilizzata la via aerea sopra il territorio di una Parte e non è previsto alcun atterraggio. Tuttavia, ogni Stato può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, richiedere che gli venga data comunicazione di ogni transito al di sopra del suo territorio.

Art. 17
Lingue e spese

1. Le informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 4, debbono essere fornite nella lingua della Parte cui sono indirizzate o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

2. Salvo quanto previsto al seguente paragrafo 3, non è necessaria alcuna traduzione delle domande di trasferimento o dei documenti allegati.

3. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, richiedere che le domande di trasferimento e i documenti allegati siano accompagnati da una traduzione nella propria lingua o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella fra queste lingue che indicherà. In tale occasione può dichiarare che è disposto ad accettare traduzioni in qualsiasi altra lingua oltre alla lingua ufficiale, o alle lingue ufficiali, del Consiglio d'Europa.

4. Salvo l'eccezione prevista all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), i documenti trasmessi in applicazione alla presente Convenzione non devono essere autenticati.

5. I costi derivanti dall'applicazione della presente Convenzione sono a carico dello Stato di esecuzione, tranne le spese verificatesi esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna.

Art. 18

Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione. Essa è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi decorrente dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa hanno espresso il loro consenso ad essere parti della Convenzione, conformemente a quanto previsto al paragrafo 1.

3. Per ogni Stato firmatario che successivamente esprimerà il suo assenso ad essere parte della Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo lo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 19

Adesione degli Stati non membri

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato gli Stati contraenti, potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio e non menzionato all'articolo 18, paragrafo 1, ad aderire alla presente Convenzione, mediante una decisione presa con la maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d), dello Statuto del Consiglio d'Europa, con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di sedere nel Comitato.

2. Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 20

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Rispetto a detto territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, con riguardo a qualsiasi territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avrà efficacia il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 21

Applicazione nel tempo

La presente Convenzione sarà applicabile all'esecuzione di condanne pronunciate sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

Art. 22

Relazioni con altre convenzioni ed accordi

1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da trattati di estradizione ed altri trattati di cooperazione internazionale in materia penale che prevedono il trasferimento di persone detenute allo scopo di confronti o testimonianze.

2. Due o più Parti che abbiano già concluso, o concludano in futuro, un accordo o un trattato sul trasferimento delle persone condannate, ovvero che abbiano regolato, o regolino in futuro, in un altro modo le loro relazioni in questo campo, avranno la facoltà di applicare detto accordo o trattato o intesa al posto della presente Convenzione.

3. La presente Convenzione non pregiudica il diritto degli Stati che sono Parti della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi di concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali, relativi a materie regolate da quella Convenzione e diretti a completare le disposizioni o facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.

4. Se una domanda di trasferimento rientra nell'ambito di applicazione della presente Convenzione e della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi o di un altro accordo o trattato relativo al trasferimento delle persone condannate, lo Stato richiedente deve, quando formula la domanda, precisare sulla base di quale strumento essa viene formulata.

Art. 23

Composizione amichevole

Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sarà informato ~~della~~ applicazione della presente Convenzione e farà quanto necessario per facilitare la composizione amichevole di ogni difficoltà che può nascere per la sua applicazione.

Art. 24
Denuncia

1. Ogni Parte può in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione, con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. la denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo al lo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

3. La presente Convenzione, tuttavia, continuerà ad applicarsi per l'esecuzione di condanne relative a persone che sono state trasferite in applicazione della Convenzione prima della data in cui la denuncia ha effetto.

Art. 25
Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, così come ad ogni Stato che vi abbia aderito:

- a) tutte le firme;
- b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c) tutte le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, all'articolo 19, paragrafo 2, ed all'articolo 20, paragrafi 2 e 3;
- d) ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione relativi alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Strasburgo il 21 marzo 1983, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmetterà copia autentica a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione e ad ogni altro Stato invitato ad aderirvi.